

Art. 14. Educatori

1. Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.
2. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
 - b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
 - c) diploma di maturità magistrale;
 - d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
 - e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili;
 - f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.
3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, può svolgere le funzioni di educatore il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza; può, altresì, svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato servizio, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo specifico presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Nota relativa all'articolo 14:

Così modificato dall'art. 1, R.R. 28 luglio 2008, n. 1.